



Notaio

Dott. MASSIMO PRODIGO
80132 Napoli Via Santa Brigida, 6
Tel 0817901241 - Fax 0817041134
e mail mprodigo@notariato.it

Repertorio Numero 119
Raccolta Numero 80

ATTO COSTITUTIVO

DI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

L'anno duemilacinque il giorno ventinove del mese di luglio.

(29/07/2005)

In Napoli e nel mio studio.

Avanti a me Dottor MASSIMO PRODIGO Notaio, in Napoli, con studio ivi in Via Santa Brigida n. 6, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola.

SONO PRESENTI

1) Il "Consorzio Asmez", con sede in Napoli alla Via G. Porzio, Isola G1, Scala D, Centro Direzionale, iscritto nel Registro delle Imprese di Napoli al numero 06781060634 (numero di iscrizione e codice fiscale) ed al numero 521908 (R.E.A.), rappresentato in questo atto dal dottor PINTO FRANCESCO, nato a Torre del Greco (NA) il 4 gennaio 1947, Presidente del Consiglio Direttivo di detto Consorzio, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale agisce in virtù dei poteri che gli derivano dallo statuto sociale ed in esecuzione della delibera del Consiglio Direttivo del 14 luglio 2005;

2) La società "ANCI CAMPANIA SERVICE S.R.L.", con sede in Napoli, Via Santa Lucia n. 76, iscritta nel Registro delle Imprese di Napoli al numero 07871720632 (numero di iscrizione e codice fiscale) ed al numero 670639 (R.E.A.), capitale sociale Euro 35.000,00, versato Euro 7.500,00, rappresentata in questo atto dall'amministratore delegato e legale rappresentante signora FEMMINELLA DEMETRIA, nata a Sassano (SA) il 30 ottobre 1967, domiciliata per la carica presso la sede sociale, la quale agisce in virtù dei poteri che le derivano dal vigente statuto sociale, nonché in esecuzione del verbale del comitato esecutivo in data 28 luglio 2005.

I suddetti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, rinunziano, d'accordo tra loro e con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni per il presente atto col quale

CONVENGONO

1) Il "Consorzio Asmez" e la società "ANCI Campania Service S.r.l.", come sopra rappresentati, costituiscono una società consortile a responsabilità limitata con:

- denominazione: "ASMENET SOC. CONS. A R.L.";
- durata: 31 dicembre 2030;
- oggetto: indicato all'articolo 5 delle norme sul funzionamento della società che seguono;
- sede: la sede della società consortile è fissata nel Comune di Napoli (NA).

Ai soli fini dell'iscrizione nel registro delle imprese i componenti dichiarano che l'indirizzo attuale della società consortile è in Via G. Porzio, Centro Direzionale Isola G1.

REGISTRATO

a. Napoli 4

il. 26.08.2005

N.....

con €.....

Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica dell'atto costitutivo;

- capitale: Euro 10.000,00 (diecimila virgola zerozero).

2) Il capitale pari a Euro 10.000,00 (diecimila virgola zerozero) diviso in quote ai sensi di legge.

Esso viene sottoscritto nel modo seguente:

"Consorzio Asmez" Euro 5.100,00;

"ANCI Campania Service S.r.l." Euro 4.900,00.

Il versamento del 25% (venticinque per cento) del capitale sociale è stato effettuato presso la Banca di Roma in data odierna, come risulta dalla ricevuta del versamento che, in copia certificata conforme da me notaio in data odierna si allega al presente atto sub "A".

Il rimanente 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale sarà richiamato a cura dell'organo amministrativo.

3) La società consortile è amministrata da un amministratore unico nella persona della signora Femminella Demetria, come sopra generalizzata, che accetta la nomina e dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità previste dalla legge. L'amministratore durerà in carica per tutta la durata della società consortile salvo revoca o dimissioni, con tutti i poteri di gestione e rappresentanza di cui agli articoli 26 e 27 delle norme sul funzionamento della società che seguono.

La signora Femminella Demetria viene espressamente delegata a ritirare presso la Banca di Roma le somme depositate per la costituzione della società, con esonero dei funzionari solventi da ogni responsabilità al riguardo.

4) Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2005.

5) I componenti dichiarano che l'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione, che sono poste interamente a carico della società, è di circa euro 2.500,00:

Gli stessi delegano espressamente me Notaio ad eseguire tutti gli adempimenti di legge per l'iscrizione del presente atto nel registro delle imprese.

6) L'organizzazione e il funzionamento della società consortile sono regolate dalle norme qui di seguito riportate, che contengono anche l'indicazione dell'attività che costituisce l'oggetto sociale.

NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita, ai sensi dell'art. 2615-ter codice civile, la società consortile a responsabilità limitata denominata "ASME-NET SOC. CONS. A R.L."

Articolo 2 - Sede

La società ha sede nel Comune di Napoli.

L'organo di amministrazione può fissare una diversa ubicazione della sede sociale e istituire, modificare o sopprimere sedi

secondarie, filiali e dipendenze, istituire agenzie o rappresentanze.

Articolo 3 - Domiciliazione

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

Articolo 4 - Durata

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2030, salvo proroga o anticipato scioglimento e comunque commisurata ai tempi richiesti per il perfetto adempimento degli obblighi scaturenti dai lavori e dalle prestazioni la cui esecuzione rientra nell'oggetto o eventualmente insorgenti in connessione con lo stesso.

OGGETTO

Articolo 5 - Scopo ed oggetto sociale

La società ha scopo consortile e perseguirà, senza scopo di lucro, obiettivi di carattere generale nella realizzazione di quanto di seguito previsto.

La Società è costituita in via prioritaria allo scopo di:

- realizzare Centri di Servizi Territoriali (CST) che garantiscano la diffusione dei servizi innovativi;
- sostenere il processo di erogazione di servizi di e-government degli enti locali della Regione Campania attraverso la messa a disposizione ai medesimi di risorse tecnologiche e di know how specialistico.

La Società infatti intende garantire il supporto tecnologico, organizzativo e gestionale agli Enti locali, al fine di consentire loro una operatività ed economie di gestione paragonabili a quelle degli Enti di medie e grandi dimensioni assicurando la disponibilità di servizi adeguati anche nei territori a rischio di marginalità.

Nella propria attività la società persegue la ricerca delle economie di scala necessarie a rendere efficiente e realizzabile l'erogazione agli enti locali dei servizi infrastrutturali, formativi e di supporto alle decisioni, e contemporaneamente, ai cittadini e alle imprese i servizi di e-government. La Società inoltre può indirizzare proprie iniziative volte al sostegno ed alla promozione dello sviluppo di servizi infrastrutturali, anche attraverso la condivisione di una serie di utilità comuni (canali di accesso alle banche dati nazionali, centralizzazione dei servizi legati al rilascio della CIE o della CNS, etc), rivolti all'interconnessione e all'interoperabilità tra le amministrazioni locali e alla cooperazione interamministrativa.

In particolare le attività che costituiscono l'oggetto sociale sono, a titolo esemplificativo e non tassativo:

1. Servizi ai comuni aggregati e alle altre pubbliche amministrazioni residenti sul territorio;
2. Servizi gratuiti ai cittadini e alle imprese;
3. Servizi a consumo ai cittadini e alle imprese;
4. Interscambio delle informazioni e condivisione delle compe-

tenze amministrative e gestionali

5. Organizzazione della domanda e coordinamento amministrativo-gestionale nel settore ICT (acquisti, contrattualistica, procedure);
6. Promozione e coordinamento di progetti di innovazione e di e-gov;
7. Formazione amministrativa e tecnica ed aggiornamento normativo;
8. Servizi infrastrutturali (certificazione, autenticazione. protocollo, connettività, provisioning, etc.);
9. Web Farming e manutenzione di servizi web per conto dei Comuni ed eventualmente altri Enti pubblici;
10. Coordinamento di funzioni di interscambio e di cooperazione applicativa;
11. Erogazione di servizi applicativi specifici in ASP;
12. Produzione informativa, reportistica, studi.

La società potrà altresì acquisire partecipazioni in società ed enti, porre in essere qualsiasi operazione commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e finanziaria ritenuta necessaria o utile dagli amministratori, purché accessoria e strumentale rispetto al conseguimento dell'oggetto sociale, ivi comprese la prestazione di avalli, fideiussioni ed ogni garanzia anche reale, purché non svolte nei confronti del pubblico e nel rispetto delle vigenti norme di legge ed in particolare della legge 1/91 e D.Lgs 385/93.

Nello svolgimento delle proprie attività, la Società opererà in coerenza con le linee programmatiche e d'intervento adottate dal Consorzio Asmez, consorzio nazionale per l'innovazione tecnologica e gestionale della pubblica amministrazione locale, con sede in Napoli alla Via G. Porzio Centro Direzionale Isola G 1, codice fiscale 06781060634.

CAPITALE, PATRIMONIO E FINANZIAMENTO DELLA SOCIETÀ

Articolo 6 - Capitale sociale e soci

Il capitale sociale è fissato in euro 10.000,00 (diecimila/00) ed è diviso in quote ai sensi di legge.

Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'assemblea dei soci con la condizione che il detto aumento di capitale venga riservato per la sottoscrizione esclusiva da parte di Enti Locali, con esclusione del diritto di opzione di eventuali soci non Enti Locali.

Il capitale sociale può essere aumentato anche con il conferimento di crediti, di beni in natura, di prestazioni d'opera o servizi ed, in generale, di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

Non possono essere attribuite quote non proporzionali ai conferimenti.

Nel caso di conferimento di prestazioni d'opera o di servizi, in sostituzione della polizza di assicurazione o della fideiussione bancaria, il socio, a garanzia dell'obbligo assunto, può versare a titolo di cauzione il corrispondente importo in

denaro presso la società.

Articolo 7 - Riduzione del capitale sociale

Per le decisioni di riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2482 e seguenti, Codice Civile.

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, comma secondo, Codice Civile, in previsione dell'assemblea ivi indicata.

Articolo 8 - Socio moroso

Nel caso di morosità di un socio, fermo restando l'ipotesi di cui al successivo articolo 15, ai sensi dell'art. 2466, secondo comma, Codice Civile, la vendita della sua quota, in mancanza di offerte di acquisto, potrà essere effettuata all'incanto.

Articolo 9 - Finanziamento della società

L'organo amministrativo ha la facoltà di richiedere ai soci, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale, con o senza obbligo di rimborso, secondo modalità che non configurino raccolta di risparmio tra il pubblico. Gli eventuali finanziamenti potranno essere fruttiferi o infruttiferi di interessi secondo quanto proposto dall'organo amministrativo.

Articolo 10 - Strumenti di debito

La società può emettere titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 codice civile con decisione dei soci assunta ai sensi dell'art. 2479 codice civile.

La società può emettere titoli di debito per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

I titoli emessi ai sensi del presente articolo possono essere sottoscritti soltanto da investitori qualificati. In caso di successiva circolazione, chi li ha sottoscritti risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.

La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e deve essere iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

Articolo 11 - Vincoli sulle quote

Le quote di partecipazione possono formare oggetto di pegno o usufrutto esclusivamente con la decisione unanime di tutti i soci, ad esclusione del proprietario della quota interessata.

Nel caso di pegno o usufrutto della partecipazione, si applica l'art. 2352, Codice Civile.

Nel caso di sequestro della partecipazione il diritto di voto

è esercitato dal custode.

I vincoli sulle quote devono essere annotati nel libro dei soci.

DIRITTI DEI SOCI

Articolo 12 - Diritti amministrativi e patrimoniali dei soci

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale al valore nominale della partecipazione da ciascuno posseduta, salvo quanto previsto dal successivo articolo 16 in tema di diritto di voto.

TRASFERIMENTO DELLE QUOTE - RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

Articolo 13 - Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi

Le quote di partecipazione sono trasferibili per atto tra vivi a condizione che l'organo amministrativo abbia espresso il proprio preventivo gradimento.

A tal fine, il socio che intenda cedere in tutto o in parte la propria partecipazione dovrà inviare comunicazione scritta, mediante lettera raccomandata, all'organo amministrativo, nella quale sia indicata la persona del potenziale acquirente.

L'eventuale diniego del gradimento, dovrà pervenire al socio entro 30 giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione. Qualora entro il predetto termine nessuna comunicazione contraria pervenga al socio, il gradimento si intenderà concesso ed il socio potrà trasferire la quota alla persona indicata nella comunicazione.

Spetta in ogni caso agli altri soci il diritto di prelazione. Pertanto il socio che intenda cedere in tutto o in parte le proprie quote, deve darne notizia con lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, agli altri soci risultanti iscritti nel relativo libro, indicando il numero di quote che intende cedere, il prezzo offertogli, le complete generalità del terzo che intende acquistarle ed ogni altra condizione della cessione.

Entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione gli altri soci dovranno comunicare a pena di decadenza, sempre a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, se intendono esercitare, per l'intero pacchetto loro offerto in proporzione alle quote possedute, il diritto di prelazione. In tale comunicazione ciascun socio potrà altresì precisare la sua eventuale disponibilità ad un maggiore acquisto di quote, nel caso in cui alcuno degli altri soci non eserciti il diritto di prelazione stesso.

Comunque nell'ipotesi in cui non tutti i soci dovessero esercitare la prelazione ad essi spettante, le quote ad essi riservate dovranno essere offerte ai soci che hanno comunicato la loro intenzione ad acquistarle, nei modi e tempi suindicati. Qualora questi nei 10 giorni successivi non dovessero manifestare nei modi suindicati la loro intenzione di estendere l'acquisto all'intero pacchetto di quote posto in vendita, la prelazione, nella sua totalità diverrà inefficace a meno che

L'esclusione deve risultare da **decisione dei soci**, senza tenere conto, nel computo delle maggioranze, della partecipazione del socio la cui esclusione deve essere decisa.

DECISIONI DEI SOCI

Articolo 16 - Decisioni dei soci e quorum deliberativi

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Sono in ogni caso riservate alla competenza dei soci, oltre alle materie di cui all'art. 2479, 2° comma, Codice Civile, anche le decisioni relative ai vincoli sulle quote sociali di cui al precedente articolo 11.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto indipendentemente dalla quota di partecipazione al capitale sociale e questo al fine Salvo diverse disposizioni di legge o del presente statuto, e qualunque sia la forma adottata per le deliberazioni, le decisioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza numerica dei soci consorziati, ad esclusione delle decisioni riguardanti le materie previste ai punti 4 e 5 del comma secondo dell'art. 2479 Codice Civile che sono approvate con il voto favorevole di tanti soci rappresentanti il 75% (settanta-cinque per cento) dei soci consorziati.

Articolo 17 - Diritto di intervento e di voto

Hanno diritto di prendere parte alle decisioni e di esprimere il proprio voto i soci iscritti nel libro dei soci, con esclusione dei soci morosi, di quelli titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto nonché quelli la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria, ove prestate ai sensi dell'articolo 2465, Codice Civile, siano scadute o divenute comunque inefficaci.

Nel caso di decisioni da assumere con metodo assembleare, hanno diritto di intervento in assemblea i soci ai quali spetta il diritto di voto.

Articolo 18 - Consultazione scritta e consenso manifestato per iscritto

Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto al successivo articolo 19 possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. Ai fini della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto possono essere validamente utilizzati il telefax o la posta elettronica; la sottoscrizione dei documenti può altresì avvenire in forma digitale.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 19 - Decisione dei soci assunta con metodo assembleare

Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel caso in cui abbiano ad oggetto le materie di cui agli artt. 2479, 4° comma, e 2480, Codice Civile, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei soci consorziati.

Articolo 20 - Forme e luogo di convocazione dell'assemblea

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

In caso di impossibilità di tutti i componenti l'organo amministrativo o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito con almeno otto giorni di anticipo o, se spedito successivamente, ricevuto con almeno cinque giorni di anticipo, rispetto a quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali. A tal fine, si considerano comunque mezzi idonei il telefax, il telegramma e la e-mail.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione può altresì prevedere una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa sono presenti in proprio tutti i soci consorziati e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, ove nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 21 - Costituzione e svolgimento dell'assemblea

La costituzione e lo svolgimento dell'assemblea sono disciplinate dall'art. 2479-bis, Codice Civile.

Al presidente dell'assemblea compete constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 19 - Decisione dei soci assunta con metodo assembleare

Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel caso in cui abbiano ad oggetto le materie di cui agli artt. 2479, 4° comma, e 2480, Codice Civile, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei soci consorziati.

Articolo 20 - Forme e luogo di convocazione dell'assemblea

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

In caso di impossibilità di tutti i componenti l'organo amministrativo o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito con almeno otto giorni di anticipo o, se spedito successivamente, ricevuto con almeno cinque giorni di anticipo, rispetto a quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali. A tal fine, si considerano comunque mezzi idonei il telefax, il telegramma e la e-mail.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione può altresì prevedere una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa sono presenti in proprio tutti i soci consorziati e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, ove nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 21 - Costituzione e svolgimento dell'assemblea

La costituzione e lo svolgimento dell'assemblea sono disciplinate dall'art. 2479-bis, Codice Civile.

Al presidente dell'assemblea compete constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, collegati mediante audioconferenza o videoconferenza, purché siano presenti nello stesso luogo presidente e segretario, sia consentito al presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'assemblea, constatare e proclamare i risultati della votazione, e sia possibile agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto è sospeso, le partecipazioni dei soci presenti in assemblea vengono tutte computate sia ai fini del calcolo del capitale sociale necessario per la regolare costituzione dell'assemblea, sia per il calcolo delle maggioranze richieste per l'approvazione della delibera.

Articolo 22 - Rappresentanza in assemblea

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee nei limiti di argomenti determinati.

La rappresentanza può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario se nominato o dal Notaio, ove richiesto dalle norme di legge o dal presente statuto.

Si applica l'art. 2375, Codice Civile.

AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

Articolo 23 - Sistema di amministrazione

L'amministrazione della società è affidata ad un amministratore unico, anche non socio, scelto nell'ambito di una terna di soggetti designati dal Consorzio Asmez, con sede in Napoli alla Via G. Porzio centro direzionale isola G1, codice fiscale 06781060634.

Articolo 24 - Nomina e cause di ineleggibilità e di decadenza

Non possono assumere la carica di amministratore unico e, se nominate, decadono dalla carica le persone che si trovino in una o più delle condizioni di cui all'art. 2382, Codice Civile.

Articolo 25 - Durata in carica, revoca e cessazione dei componenti l'organo amministrativo

L'organo amministrativo dura in carica a tempo indeterminato fino a revoca o dimissioni.

La cessazione dell'amministratore unico ha effetto dal momento della sua sostituzione.

Articolo 26 - Poteri dell'organo amministrativo

L'amministratore unico è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'impresa e compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ad eccezione degli atti riservati, dalla legge o dal presente statuto, alla competenza dei soci.

L'organo amministrativo è investito altresì del potere di redigere e approvare eventuali regolamenti per il miglior funzionamento della società consortile e per meglio disciplinare i rapporti tra i soci, ivi compreso la determinazione delle quote di capitale che verranno sottoscritte o potranno essere acquisite da Enti Locali in esecuzione di quanto previsto dal precedente articolo 6.

Articolo 27 - Rappresentanza della società

I poteri di rappresentanza generale della società competono all'amministratore unico.

Articolo 28 - Compenso dell'amministratore unico

All'amministratore unico spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio, nonché un eventuale compenso, anche in misura variabile in funzione degli utili, stabilito con decisione dei soci.

CONTROLLI SULL'ATTIVITÀ SOCIALE

Articolo 29 - Poteri di controllo dei soci

I soci hanno diritto ad avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Articolo 30 - Organi di controllo

Con decisione dei soci possono essere nominati un revisore contabile ovvero il collegio sindacale.

La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477, Codice Civile.

Articolo 31 - Composizione e durata del collegio sindacale

Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di 3 membri effettivi e di 2 supplenti e opera ai sensi di legge.

Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio.

I componenti il collegio sindacale sono rieleggibili.

Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia così come modificato dal D.Lgs. n.6 del 2003.

Articolo 32 - Revisore contabile

Qualora, in alternativa alla nomina del collegio sindacale e ad esclusione dei casi in cui la nomina di quest'ultimo sia obbligatoria, la società nomina per il controllo contabile un

revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Si applicano in tal caso gli artt. 2409 bis e seguenti del codice civile dettati in tema di controllo contabile.

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Articolo 33 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 34 - Bilancio ed utili

Al termine di ciascun esercizio, l'organo amministrativo provvede, entro 120 giorni dalla chiusura dello stesso, alla redazione del progetto di bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione da parte dei soci.

Il termine di cui al precedente comma potrà essere prorogato a non più di 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in tali casi l'organo amministrativo segnala nella relazione sulla gestione o, in assenza, nella nota integrativa, le ragioni della dilazione.

Gli utili risultanti dal bilancio, dedotta una quota non inferiore al 5% da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno destinati secondo le decisioni assunte dai soci.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 35 - Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 2484, Codice Civile.

Per la nomina dei liquidatori e la determinazione dei criteri di svolgimento della liquidazione si applica l'art. 2487, Codice Civile.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 36 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle vigenti norme di legge.

I comparenti dispensano me Notaio dalla lettura dell'allegato. Del presente atto, scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia, ed in parte di mio pugno, su sette fogli per venticinque facciate circa ho dato lettura ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono con me Notaio.

FIRMATO: FRANCESCO PINTO - DEMETRIA FEMMINELLA - MASSIMO PRODIGO, NOTAIO - SIGILLO -



revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Si applicano in tal caso gli artt. 2409 bis e seguenti del codice civile dettati in tema di controllo contabile.

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Articolo 33 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 34 - Bilancio ed utili

Al termine di ciascun esercizio, l'organo amministrativo provvede, entro 120 giorni dalla chiusura dello stesso, alla redazione del progetto di bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione da parte dei soci.

Il termine di cui al precedente comma potrà essere prorogato a non più di 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in tali casi l'organo amministrativo segnala nella relazione sulla gestione o, in assenza, nella nota integrativa, le ragioni della dilazione.

Gli utili risultanti dal bilancio, dedotta una quota non inferiore al 5% da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno destinati secondo le decisioni assunte dai soci.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 35 - Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 2484, Codice Civile.

Per la nomina dei liquidatori e la determinazione dei criteri di svolgimento della liquidazione si applica l'art. 2487, Codice Civile.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 36 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle vigenti norme di legge.

I comparenti dispensano me Notaio dalla lettura dell'allegato. Del presente atto, scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia, ed in parte di mio pugno, su sette fogli per venticinque facciate circa ho dato lettura ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono con me Notaio.

FIRMATO: FRANCESCO PINTO - DEMETRIA FEMMINELLA - MASSIMO PRODIGO, NOTAIO - SIGILLO -

